

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1981)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DELL'11 MARZO 1975

Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4,  
ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato — dopo avere, nei commi primo, secondo, terzo e quarto, previsto e disciplinato la corresponsione di determinate indennità speciali — stabilisce, poi, nel comma quinto: « L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti ».

La particolare collocazione che, nel contesto del citato articolo 4, caratterizza la pre-

visione normativa riguardante l'indennità penitenziaria pone in chiara evidenza la precisa volontà del legislatore di riconoscere alla suddetta indennità una fisionomia propria, del tutto diversa e differenziata rispetto alle altre indennità contemplate nei precedenti commi del richiamato articolo 4, con la ovvia conseguenza che la disciplina dell'indennità in questione non può essere attuata se non attraverso una normativa assolutamente distinta, sia dal punto di vista formale che sostanziale, dalla regolamentazione delle altre indennità.

Ciò invero ben si giustifica ove si tenga conto che l'indennità penitenziaria — sin da quando venne per la prima volta attribuita al personale civile degli istituti di pre-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venzione e di pena — è stata sempre considerata non solo come il mero corrispettivo del rischio fisico quotidianamente affrontato dal suddetto personale nei rapporti diretti con una categoria di soggetti non sempre di facile approccio come i detenuti, quanto piuttosto come il doveroso riconoscimento della particolare onerosità delle prestazioni di servizio rese dal personale medesimo, costretto ad operare in ambienti e situazioni estremamente difficili con enormi disagi e gravi sacrifici che spesso condizionano negativamente la vita stessa di esso personale e delle rispettive famiglie.

D'altronde mette conto sottolineare che — soprattutto nell'attuale momento in cui la vita del Paese è sconvolta da una massiccia ondata di dilagante criminalità, che ovviamente comporta una maggiore presenza di detenuti nelle carceri, e di inaudita violenza, che frequentemente si manifesta nell'interno stesso degli stabilimenti carcerari (come dimostrato dalle rivolte, spesso sanguinose che da qualche tempo si verificano negli istituti di pena) — l'opera del personale civile che presta servizio in detti istituti si inserisce decisamente nel quadro della lotta contro la delinquenza attraverso un'attività altrettanto duramente impegnativa, anche se obiettivamente diversificata, rispetto a quella svolta, in tale settore, dalle forze di polizia e dallo stesso personale civile della pubblica sicurezza.

S'appalesa, pertanto, quanto mai opportuno che — nell'ambito dei provvedimenti predisposti per la lotta contro la criminalità — trovi posto anche la normativa destinata a regolamentare, ai sensi del richiamato ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena.

Questa soluzione varrà, oltretutto, ad eliminare una situazione discriminatoria attualmente esistente, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, tra il personale civile, che da oltre due anni attende l'emanazione della nuova disciplina della indennità penitenziaria prevista appunto dal citato articolo 4 ultimo comma della legge del 1973 n. 734, ed il personale militare degli agenti

di custodia che — in base alla legge 27 ottobre 1973, n. 628 — fruisce dell'assegno perequativo e continua a percepire l'indennità di istituto, peraltro anche rivalutata.

Altra situazione di sperequazione sussiste poi tra la gran massa del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, che attualmente non beneficia dell'indennità penitenziaria, e la categoria dei 46 funzionari penitenziari con qualifica di dirigente i quali, in forza di una particolare disposizione di legge (art. 50, terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), fruiscono dell'indennità predetta.

Sulla base delle considerazioni ora enunciate è stato predisposto un disegno di legge costituito da due articoli ed una tabella.

L'articolo 1, comma primo, stabilisce che, in applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario — spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori sottoposti a misure rieducative — viene fissata nella misura mensile prevista dall'allegata tabella, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Da tale data infatti, a seguito della entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, è cessata la corresponsione dell'indennità suddetta in attesa della nuova normativa prevista appunto dall'articolo 4, ultimo comma, della citata legge 1973, n. 734.

L'articolo 1, comma secondo, prevede, poi, che la misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità od infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

L'articolo 2 si riferisce alla copertura del relativo onere finanziario, stabilendo che alla spesa di complessive lire 5.336.105.000 si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno (lire 1.910.137.400) e con quelle accan-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 (lire 1.598.650.000) e 1974 (lire 1.827.317.600).

Nella tabella allegata viene, poi, determinata la misura mensile lorda dell'indennità in relazione alle diverse carriere e qualifiche, misura che, per quanto riguarda il personale

direttivo, si è ritenuto opportuno differenziare nel senso di attribuire una maggiore indennità agli impiegati che, in quanto preposti alla direzione di istituti o servizi, hanno una maggiore responsabilità rispetto agli altri impiegati della carriera direttiva non investiti di funzioni direzionali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori sottoposti a misure rieducative, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

La misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

**Art. 2.**

Alla spesa di complessive lire 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno (lire 1.910.137.400) e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 (lire 1.598.650.000) e 1974 (lire 1.827.317.600).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione di Istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari . . . . .	63.000
	Impiegati non preposti alla direzione di Istituti o di servizi penitenziari . . . . .	45.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti . . .	50.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti . . . .	40.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio e qualifiche corrispondenti . . . . .	45.000
	Aiutanti alla 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di stipendio e qualifiche corrispondenti . . . . .	35.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . .	30.000

NOTA. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.